

Dott. Grotter

Mi permetto d'indicare alcune osservazioni su questo articolato di legge di modifica alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni:

1) L'art 268 comma VII c.p.p. prevede che il giudice dispone la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa delle informazioni contenute nei flussi con le forme della perizia.

Intanto si sottolinea che, la prova, non è trascrizione, ma la fonia o il flusso. Tanto è vero che, il giudice potrebbe non trascriverle e sentirsele in camera di consiglio per decidere. Per cui, se questo è il principio, dal momento che nel corso delle indagini la Polizia Giudiziaria effettua già le trascrizioni, con verbali firmati (che costituiscono un atto pubblico sanzionato gravemente in caso di falsità ideologica), si potrebbe provare a introdurre il principio per cui il giudice dispone l'utilizzazione delle trascrizioni fatte dalla Polizia Giudiziaria nel corso delle indagini, eccettuate quelle conversazioni sulle quali vi è contestazione delle parti. Solo in questo ultimo caso viene disposta perizia. In questo modo si risparmiano tempo e soldi.

2) L'art. 269 al comma II c.p.p. ribadisce un principio sostanzialmente disapplicato: le intercettazioni devono essere distrutte dopo la sentenza irrevocabile. Come detto questo principio è disatteso.

La norma andrebbe abrogata.

Se ci sono intercettazioni captate, in relazione a un omicidio, il cui processo finisce con l'assoluzione dell'imputato e, poi, dopo tanti anni viene scoperto un nuovo possibile autore, le intercettazioni disposte sarebbero distrutte.

Si cita il caso dell'omicidio di Alberica Filo della Torre avvenuto nel 1991.

In quel caso era stato intercettato tra gli altri un domestico filippino. Dopo tanti anni, con nuove tecniche scientifiche, si è trovato il suo DNA su alcuni reperti sequestrati dalla PG nel sopralluogo. Ebbene, il PM dispose il riascolto delle intercettazioni (captate 20 anni prima) e ha scoperto che alcune, riguardanti il filippino, erano state sentite male e si sono rivelate decisive per la risoluzione del caso.

Ora se il fascicolo del 1991, anziché essere stato archiviato, fosse approdato a giudizio nei confronti di un altro sospettato e questi fosse stato assolto con sentenza irrevocabile, si sarebbe applicato l'art. 269 e una prova decisiva si sarebbe dispersa.

Ma soprattutto, per la prova dei reati associativi, è importante che le intercettazioni non vengano distrutte. È ben possibile, dopo il passaggio in giudicato, che vengano scoperti nuovi affiliati (es. si pente uno dei condannati, che chiama in causa soggetti intercettati, nello stesso procedimento, ma

che non erano mai stati mandati a giudizio perché la prova era insufficiente).

3) Il 270 comma I bis c.p.p. (sicuramente migliorativo rispetto alla riforma Orlando), però presenta un aspetto che francamente non capisco.

Allo stato, in base all'art. 266 posso usare il captatore informatico in 2 casi:

a) Reati diversi dal 51 comma III bis e ter e reati contro la Pubblica Amministrazione, sempre, salvo che nel domicilio (a meno che non si svolga attività criminosa in corso), devono essere indicati luoghi e tempo di accensione del microfono;

b) Reati di cui al comma 51 comma III bis e ter e reati contro la Pubblica Amministrazione: sempre e anche nei domicili, e senza indicare preventivamente luoghi e tempi di accensione del microfono.

Ora non capisco perché se emerge un reato diverso, l'intercettazione non può essere utilizzata se il reato non è ricompreso nel novero dei reati di cui all'art. 51 comma III bis e ter e reati contro la Pubblica Amministrazione.

Badate bene. Posso capire se sto intercettando nel caso sub b) per cui vi è un regime meno rigoroso (fermo restando che se intercetto per reati dei

Publici Ufficiali e incaricati di Pubblico Servizio contro la Pubblica Amministrazione e emerge una associazione per delinquere, l'intercettazione, paradossalmente, non è utilizzabile per il 416 c.p., perché questo reato non rientra nel comma II bis dell'art. 266).

Ma se sto intercettando nel caso sub a), perché non posso utilizzare l'intercettazione per un reato connesso a quello per cui procedo?

Intercetto per una turbativa d'asta (reato dei privati contro la Pubblica Amministrazione e quindi fuori dal regime sub b), e ne scopro un'altra connessa alla prima. Perché non si può utilizzare?

Si badi bene, secondo quando dettato dalle recenti SS UU, in base al I comma dell'art. 270 la potrei utilizzare.

Per cui si arriverebbe a una disarmonia del sistema: se la conversazione viene captata in una macchina con una cimice, la intercettazione per la seconda turbativa d'asta è perfettamente utilizzabile (perché connessa con il reato per cui intercettavo).

Se la conversazione viene captata nella stessa macchina ma, anziché con una cimice, con un trojan installato sul telefono di uno dei due conversanti, no!

4) E' necessaria altra proroga. Non è possibile entrata in vigore al 29.2.2020

|